

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

Comune di Roveredo in Piano

**Copia adottata con delibera
del Consiglio Comunale
n. del
li**

**Il Responsabile del Servizio
Urbanistica ed Edilizia Privata
Arch. Domenico Zingaro**



**Comune di
Roveredo in Piano**

**Copia approvata con delibera
del Consiglio Comunale
n. del
li**

**Il Responsabile del Servizio
Urbanistica ed Edilizia Privata
Arch. Domenico Zingaro**

VARIANTE N. 40 AL PRGC

(ART. 63 SEXIES, L.R. N. 5/2007)

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE



Redattore del Piano: arch. Domenico Zingaro

Roveredo in Piano, 30 gennaio 2021

1. PREMESSA

Come previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, così come integrato dal D. Lgs. n. 4/2008 è previsto che in via preliminare l'autorità competente valuti se un determinato piano o programma abbia una ricaduta in termini di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, e di conseguenza valuti l'opportunità di sottoporre tale piano a Valutazione Ambientale Strategica.

Il presente documento è redatto al fine di valutare se la Variante n° 40 al PRGC del comune di Roveredo in Piano determini impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio è entrata in vigore il 21 luglio 2001. Obiettivo principale della Direttiva Europea è quello di assicurare la tutela dell'ambiente, sottoponendo a processi di valutazione tutti quei piani e programmi che possono produrre un effetto sull'ambiente, ed in particolare *“di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente”*.

La direttiva prevede che gli *“Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva”*. Quando indicato doveva essere attuato dagli stati membri entro il 21 luglio 2004.

In Italia il recepimento della direttiva 2001/42/CE viene attuato con il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante *“Norme in materia ambientale”*). Con l'entrata in vigore del D.Lgs 16.01.2008 n°4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3.04.2006 n°152, recante norme in materia ambientale) sono stati ridefiniti i contenuti e gli ambiti di applicazione relativi alle procedure di VAS, in coerenza con la Direttiva comunitaria 2001/42/CE.

La legge nazionale recepisce la Direttiva Comunitaria, indicando in che modo verificare se sussistano le condizioni per attivare le procedure di Valutazione Ambientale Strategica. In particolare l'art. 6 comma 3 del D.Lgs 4/2008 sottolinea che *“per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente”*. Al successivo articolo 12 introduce la *“Verifica di assoggettabilità”* quale *“rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I” del medesimo decreto*.

Tale verifica è redatta dall'autorità proponente ed inviata all'autorità competente, che, in accordo con la prima, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare. Ottenuti i pareri dei soggetti coinvolti è possibile emettere il provvedimento che sancisce se il procedimento debba essere assoggettando o escluso dalla valutazione.

Il D.lgs 04/2008, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, dava un anno di tempo alle regioni per adeguare il proprio ordinamento. Scaduto tale termine, il 13 febbraio 2009, trovano diretta applicazione le disposizioni del decreto stesso, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

Nelle more dell'adozione di una propria e specifica regolamentazione, la Regione applica pertanto la normativa comunitaria e statale.

La valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, è stata normata per alcuni aspetti particolari, dall'articolo 4 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 16, modificato ed integrato dalla l.r. 13/2009 (di seguito l.r. 16/2008 s.m.i.).

In particolare la L.R. 16/2008, con riferimento all'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, definisce quali sono i soggetti coinvolti nel processo di V.A.S.:

- *Autorità proponente*: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
- *Autorità procedente*: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma.
- *Autorità competente*: la Giunta Comunale.

Inoltre la stessa legge regionale chiarisce i limiti di applicazione della norma (art. 6 del D.Lgs 152/06) limitatamente agli strumenti urbanistici. L'art. 4 stabilisce, infatti, che :

"... sono considerate piccole aree a livello locale :

a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'art. 63, comma 5, della L.R. n°5/07;

b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorchè comportino variante agli strumenti urbanistici, nei limiti di cui alla lettera a)..."

In assenza di specifiche norme regionali il D. Lgs. n. 152/2006, come aggiornato dal D. Lgs. n. 4/2008 è da considerarsi come riferimento normativo da applicare in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Come previsto all'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 la Giunta Comunale, in qualità di autorità competente, valuta sulla base della presente relazione se le previsioni di piano possono avere effetti significativi sull'ambiente, sulla base dei contenuti di cui all'Allegato I della parte II del D. Lgs. n. 152/2006.

3. RIFERIMENTO METODOLOGICO

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare assume come riferimento quanto indicato nell'Allegato I parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, come aggiornato dal D. Lgs. n. 4/2008 concernente i " *Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12* " del medesimo decreto, di seguito riportati:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
 - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
 - la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - problemi ambientali pertinenti al piano;
 - la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad esempio piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente;
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

4. ANALISI DEL PIANO E VERIFICA DEI POTENZIALI EFFETTI SIGNIFICATIVI

4.1 CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE n° 40 al P.R.G.C. DEL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

4.1.1 In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

La variante n° 40 è finalizzata all'introduzione di due modifiche alla zonizzazione di P.R.G.C. e n. 6 modifiche alle norme tecniche di attuazione, finalizzate ad attuare ulteriormente le Direttive impartite dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 59/2019, adeguando lo strumento urbanistico a due richieste di Variante alla zonizzazione ed una richiesta di Variante normativa, oltre che ai rilievi del Servizio Urbanistica del Comune di Roveredo in Piano.

La presente variante n° 40 è da considerarsi di rilevanza comunale, in quanto introduce modifiche all'assetto azzonativo e all'impianto normativo degli strumenti urbanistici vigenti nel rispetto dell'articolo 63 sixties della L.R. 5/2007.

Le modifiche azzonative introdotte non comportano ulteriore consumo di suolo, anzi sono finalizzate alla limitazione dello stesso consumo, andando a valorizzare le risorse del tessuto urbano ed agricolo del Comune.

In particolare le due modifiche della zonizzazione rappresentano una retrocessione alla Zona agricola E4 dalla destinazione produttiva D3, destinazione agricola che aveva originariamente l'immobile.

Tale modifica interessa la pertinenza dei suddetti immobili per mq 5.801.

La seconda modifica alla zonizzazione introduce un nuovo ambito di Piano Attuativo Comunale di Zona A4, prima codificato come Zona A0 ad attuazione diretta, che non modifica la capacità insediativa teorica, restando inalterato l'indice di fabbricabilità territoriale.

Dal punto di vista normativo tre delle sei modifiche riguardano l'introduzione della deroga dell'art. 36, comma 3 bis, della L.R. n. 19/2009, dando l'opportunità di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente anche nelle Zone Agricole E4, E4B, E5, mediante la ristrutturazione senza ampliamenti, ma con la possibilità di aumento delle unità immobiliari.

Le altre tre modifiche normative riguardano la precisazione degli interventi in Zona Q1, ma che non determinano effetti negativi sull'ambiente.

4.1.2 In quale misura la Variante n° 40 al P.R.G.C. influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

La Variante n. 40 introduce delle modifiche alla pianificazione comunale adeguando lo strumento urbanistico vigente alle esigenze di sviluppo del territorio, mantenendo tuttavia inalterati gli obiettivi e le strategie generali di piano, in quanto riguardano aree puntuali di modeste dimensioni e modifiche normative di dettaglio.

4.1.3 La pertinenza della Variante n° 40 al P.R.G.C. per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Le modifiche puntuali introdotte dalla Variante n° 40 come già evidenziato non comportano significative variazioni in termini di consumo di suolo e potenzialità edificatoria, essendo al contrario finalizzate a limitare in consumo del suolo a livello territoriale mediante la valorizzazione del tessuto esistente.

Pertanto si può affermare che la Variante in oggetto concorre a promuovere uno sviluppo sostenibile, confermando gli obiettivi di tutela e salvaguardia dell'ambiente già previste dal P.R.G.C. vigente.

4.1.4 Problemi ambientali pertinenti alla Variante n° 40 al P.R.G.C.

Vista la natura dello strumento urbanistico in oggetto, è possibile affermare che non sussistono particolari problemi ambientali pertinenti alla variante n° 40 al P.R.G.C.

4.1.5 La rilevanza della Variante n° 40 al P.R.G.C. per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

La Variante n° 40 non è in contrasto con quanto disposto dalla normativa comunitaria nel settore ambientale, in quanto non introduce modifiche che alterino in alcun modo il contesto ambientale locale.

4.2 CARATTERISTICHE DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE

4.2.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

Le previsioni contenute nella Variante n° 40 rientrano nella programmazione urbanistica generale assunta con il Piano Struttura.

Non si prevedono, pertanto, interferenze con ambiti di tutela ambientale e naturalistica e/o di pregio paesaggistico. Il consumo prevedibile di risorse naturali risulterà ridotto rispetto alle proiezioni della programmazione generale.

4.2.2 Carattere cumulativo degli impatti

Trattandosi di modifiche tendenti a confermare il carico insediativo, si può asserire che non sono prevedibili effetti cumulativi degli impatti.

4.2.3 Natura transfrontaliera degli impatti

La Direttiva 42/2001/CE e le leggi di recepimento introdotte a livello nazionale o regionale hanno posto l'accento sulla necessità di valutare la presenza di effetti transfrontalieri connessi a piani e programmi. Tuttavia, vista la natura del piano in oggetto, si può asserire che l'intervento non provocherà impatti di natura transfrontaliera.

4.2.4 Rischi per la salute umana o per l'ambiente

La Variante non configura potenziali rischi di peggioramento per la salute umana e per l'ambiente.

4.2.5 Valore e vulnerabilità delle aree che potrebbero essere interessate a causa :

- **delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,**
- **del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,**
- **dell'utilizzo intensivo del suolo.**

La Variante ha verificato l'insussistenza di qualsiasi incidenza sui Siti di interesse comunitario più prossimi al territorio comunale.

4.2.6 Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Nel comune di Roveredo in Piano non sono presenti aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

I siti di interesse comunitario più prossimi al comune di Roveredo in Piano sono:

- verso est a circa 8 km di distanza dal confine comunale il S.I.C. - IT3310009 "Magredi del Cellina";
- verso ovest ad oltre 10 km di distanza dal confine comunale il S.I.C. IT3310006 "Foresta del Cansiglio";

In considerazione delle distanze che intercorrono tra i siti protetti e l'ambito di intervento ed in base alle caratteristiche del piano, si ritiene non vi sia alcuna interferenza con le esigenze di tutela dei siti su elencati.

5. CONCLUSIONI

La Variante n° 40 al P.R.G.C. non incide sulla componente strutturale, in quanto introduce delle modifiche non sostanziali, che confermando di fatto gli obiettivi generali di tutela e valorizzazione del territorio, nonché di salvaguardia dell'ambiente, già previsti dallo strumento urbanistico comunale.

Sulla base delle valutazioni affrontate all'interno del presente documento, relativamente agli impatti riconducibili all'applicazione della Variante n° 40 al PRGC, si conclude che le previsioni introdotte non producono effetti ambientali significativi tali da richiedere ulteriori approfondimenti con l'attivazione della procedura di VAS di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152.

Li, 30 gennaio 2021

IL PROGETTISTA
arch. Domenico Zingaro

documento informatico sottoscritto digitalmente